O". In ria, (

Allegato A) alla delibera del Consiglio Comunale Mr. 29 del 2 Marzo 1984 .-

sarà palizz

e san

nr.3 :ll 'Is SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI

0.00000

BOZZA PER UNA PROPOSTA DI

REGOLAMENTO RURALE

A CURA DELL'UFFICIO PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA IN COLLABORAZIONE CON L'ISPETTORATO DISTRETTUALE DELLE FORESTE DI ASIAGO

CAPO 1º SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

- Art. 1 Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regola re applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonchè delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agrosilvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente.
- Art. 2 Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da un suo delegato nell'ambito della circoscrizione comunale e viene svolto principalmente da agenti municipali, con e ventuale coordinamento, se espressamente autorizzati dagli enti di appartenenza, dagli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato e della Regione nonchè da enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 16/6/31 nr. 773 e prestare giuramento innanzi al Pretore.
- Art. 3 Le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti o enti e da privati, sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.31, n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta della Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.
- Art. 4 Il Sindaco può emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento.

T.U.

e

ti to one 1Art. 5 - E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come so pra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

, and I musico

- Art. 6 Il diritto di passaggio nei fondi altrui, come de finiti al 1º comma dell'art. 5 precedente, col be stiame sia sciolto che aggiogato, deve essere eser citato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono essere cagionati al l'altrui proprietà.
- Art. 7 L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.
- Art. 8 _ L¹ utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto della Legge Regionale n. 52 del 13/9/1978 e delle norme contenute nella prescrizione di massima e di Polizia Forestale approvata dal Consiglio Regio nale con provvedimento n. 83 del 18/12/1980, nonchè dagli usi civici.
- Art. 9 E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati del prodotto, salvo auto
 rizzazione del proprietario ovvero del Sindaco
 per la proprietà pubblica nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.
- Art. 10 E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

- Art. 11 E' fatto divieto di bruciare l'erba secca dei pra
 ti e altri residui vegetali, in tutto il territorio
 di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco.
 Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 del
 la Legge 9.10.1967, n. 950 e qualora ne sia segui
 to danno al bosco il colpevole è obbligato al risarcimento del danno.
 Qualora si ravvisano gli estremi dei reati di cui
 all'art. 423 e seguenti del C.P., viene inoltrata
 automaticamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- Art. 12 E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.
- Art. 13 La custodia del bestiame deve essere effettuata da persone idonee.
- Art. 14 Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.
- Art. 15 E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie, nei boschi così come definito dall'art. 14 della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52 salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità fore stale competente.
- Art. 16 Il pascolo in generale viene esercitato nel rispet to della proprietà fatto salvo l'esercizio del pascolo su suolo pubblico soggetto a speciale normativa nonchè le consuetudini ed usi locali.

pr<u>a</u> torio au-

de<u>l</u> gu<u>i</u> ri-

cui ata ria.

re o-

9

.i, :n-

a-1-2

> et a a

Art. 17 - Non si possono accendere fuochi nella campagna che in casi di assoluta necessità e per comproesigenze agricole e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni realizzati dall'autorità comunale e indicati con apposito segnale. Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessa rie per prevenire danni alla proprietà, e per evi tare ogni pericolo d'incendio. E' vietato a chiun que di accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore di cento metri dai medesimi, salvo le eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Vicenza ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1923, n. 3267. Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti a gli abitati e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata. È 2000 el persona filmana (L. n.

Art. 18 - Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti,
previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e
da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o
per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere
completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

CAPO 3º TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

- Art. 19 E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte con nesse, alle strade comunali. E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingo lati su manti stradali bitumati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione del la sanzione amministrativa prevista dal regolamen to viene fatto obbligo anche la rimessa in pristi no stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà dal Sindaco con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvdesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi prov vederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa, accollerà, a mezzo di ingiun zione vistata dal Pretore a termine di legge, le spese al responsabile del danno.
- Art. 20 Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.
- Art. 21 Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della Legge 1.9.1918, n. 1446 e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 22 L'attraversamento di strade comunali e vicinali

comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non ne derivi danno al fondo.

- Art. 23 L'impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi forestali nonchè delle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.
- Art. 24 I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veico lare. In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non saranno di altezza superiore a metri 0,80.
- Art. 25 E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e dei grabi, ivi comprese discariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocumento al regolare deflusso delle acque meteoriche.
- Art. 26 E' fatto divieto di immettere sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nell'acqua delle sor genti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.
- Art. 27 E' vietato ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie, grabi, scoli, rigagnoli, ruscelli impedire il naturale corso delle acque.

lico<u>n</u>

.el-.te vo c-

ale
alngo
toiel
nen
sti

35-

е 0<u>v</u>

1<u>n</u>

e

CAPO 4º TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

- Art. 28 Nell'evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive, l'autorità comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 18.6.1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.
- Art. 29 Salvo le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 13.10.1933, n. 1770 e modifica to con R.D. 2.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri chiunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle pian te od all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comun que, di malattie o deperimenti che appaiono diffu sibili e pericolosi, nonchè applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero al l'uopo indicati.
- Art. 30 Allo scopo di preservare i boschi e le colture dal la invasione d'insetti e di crittograme, il Sinda co può ordinare il taglio delle piante e le estra zioni delle ceppaie morte, sentito il competente Ispettorato delle Foreste, cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere.
- Art. 31 Chiunque ha notizie di una invasione di insetti e

di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

- Art. 32 E' consentito il commercio delle piante spontanee, par ti di esse o delle loro sementi, con l'osservanza delle norme di cui alla Legge n. 269 del 1973.
- Art. 33 E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno all'uomo e agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esso, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo (o prato) avvelenato".
- Art. 34 Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.
- Art. 35 I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale le seguenti malattie infettive e diffuse: afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, brucellosi bovina, ovina e caprina, morva, farcino coriptococcico, morbo coitale maligno, va iolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera dei polli, peste aviare, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle ca pre, rogna degli equini e setticemia emorragica

iopianpian
pian
pian
pian
pian
pian
pian
parte
pispo
n
pute
vate
puc-

Legnel
essa,
fica
go
tolo,
l'aal
pian
parpariffu
ii

dal nda tra te ca-

al

i e

dei bovini.

Saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell'U.S.L.

La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

- Art. 36 Nel caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando special mente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno u niformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.
- Art. 37 L'interramento degli amimali morti per malattie infettive o diffusive, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e relative istruzioni.
- Art. 38 Il bestiame oltre ad essere tenuto in puono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

al-

.anel-

ata

a sa-

cui e docial

dei gli o u

deiola-

> to £-

CAPO 5° TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

- Art. 30 Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da esservarsi le disposizioni del R.E.C. e dello strumento urbanistico generale.
- Art. 40 Le stalle devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.
- Art. 41 I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali. I trasgressori, salvo l'applicazione della sunzione auministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale.
- Art. 42 E' fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie con pestiame vagante, nonchè di concimare con prodotti organici, di sintesi o naturali, nelle aree di protezione delle sorgenti, dei poszi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico.
- Art. 43 E' fatto divieto di praticare il campeggio sa tut to il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nel le aree all'appo destinate ed autorizzate dalla Regione Veneto a norma delle leggi vigenti in ma teria.

- CAPO 6° TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONE DI MATE= RIALI ESPLODENTI E INFIAMMABILI.
- Art. 44 Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usare per lavori agricoli o forestali, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. della Legge di F.S. 18.6.1931, n. 773 e del relativo regolamento 7.5.1940, n. 635, nonchè quelle di cui ai decreti del Ministero del l'Interno 31.7.1934,(G.U. 28.9:1934, n. 228 e 12. .5.1937 G.U. 24.6.1937, n. 145) contenenti "norma per la sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto do olii minerali". Per il gas di petrolio liquefatto dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6. .1955, n. 620, alla Legge 21.3.1958, n. 327, alla Legge 28.3.1962, n. 169 ed al D.P.R. 12.1.1971, n. 208.
- Art. 45 Per l'organizzazione dei servizi antincendio si ri chiamano le norme della Legge 27.12.1941, n. 1570, della Legge 13.5.1968, n. 469 e della Legge 26.7. .1965, n. 966.

 Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si richiama il D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 25.6.1969, n. 689.

Per la vigilanza delle aziende ed industrie perico lose soggette al controllo dei Vigili del Fuoco si richiama il Decreto Ministeriale del 27.9.1975, n. 1973.

Å

£

r la iamtali,
si, n.
635,
o del
e 12.
norma
ositi,

3sere 3.6. alla 1,

3i r<u>i</u> 570,

si 50,

ico si Art. 46 - Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed al la animali.

Art. 47 - La collocazione degli a piari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazio ne del proprietario o dell'affittuario del fondo. La domanda di cui al comma precedente, dovrà esse re inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.

Art. 48 - L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è consentito previo rilascio, contenen te le modalità di esercizio e la durata dell'occu pazione temporanea di suolo pubblico, dell'autoriz zazione prevista dall'art. 47 del presente Regola mento ed all'avvenuto pagamento di L. 5.000.= per alveare.

Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

Art. 49 - Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezio ne degli apiari nomadi ai quali è consentito dista re a non meno di due chilometri.

Art. 50 - Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'in setto adulto, deve farne denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile.

Gli attrezzi dell'apiare infetto devono essere sottoposti alla disinfezione.

E' proibito lasciare a portata delle api i favi ed i materiali infetti.

Art. 51 - E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in obschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo.

Nell'Allegato "A" sono indicate le strade comuna li, interpoderali, vicinali, mulattiere e sentie ri di accesso a: boschi, prati, pascoli o incolti che potranno essere percorsi da mezzi a trazione meccanica.

Ogni percorso compreso nell'elenco, sarà con siderato "fuori strada" e perciò precluso al traffico motorizzato.

Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade per motivi attinenti le attività silvo-pastorali, per la esecuzione di opere paobliche e di bonifica ovvero di miglioramento fon diario.

Art. 52 - L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati darante il periodo invernale è vietato salvo che lango i percorsi delle piste da sci autorizzate dal Comune.

E' communque consentito il loro uso per la battitura delle piste, nonchè da parte del Soccorso Alpinog dalle Guardie Communalio

E' pure vietato l'uso di mezzi fuoristrada o altri mezzi motorizzati su strade innevate e adibite a piste da sci da fondo con eccezione per i mezzi impegnati e necessari per l'esbosco dei prodotti legnosi.

Art. 53 - Sono istituite zone di protezione naturalistica, così come indicate nell'allegato "B" al presente regolamento.

Le zone di protezione naturalistica saranno tabellate con i tipi indicati nell'allegato "0". stamezzi

mun<u>a</u>
atie
olti
ione

con

su ità iolon

ے۔ 11

i -

ZZi

ne-

In dette zone è vietata la raccolta di tutte le specie floristiche ed arbustive nonchè di tutti i funghi commestibili e non.

Il transito in dette aree è consentito solo a piedi e limitatamente alla percorrenza di strade e sentieri usualmente battuti dal consueto transito pedonale ovvero appositamente segnalati con i tipi indicati nell'allegato "D".

Fa eccezione l'esercizio delle attività lavorative connesse agli interventi agro-silvo-pasto-

Art. 54 - E' fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti salvo se autorizzata dall'Ispet torato Ripartimentale delle Foreste, per scopi scientifici.

rali.

- Art. 55 E' fatto divieto di raccogliere, catturare tutte le specie di rana e tutte le specie del gene re Helix nei soli periodi ed orari fissati dalla Legge Regionale n. 53/74.
- Art. 56 La raccolta di muschi i licheni è vietata salvo quanto previsto dalla L.R. 53/74 in materia.
- Art. 57 Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in
 materia di cave, è fatto divieto di asportare
 materiali lapidei allo stato naturale ovvero la
 vorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pare di fossili sia già liberi, sia in
 ganga.

Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge delle Stato in materia di rinvenimenti.

Art. 58 - E' fatto divieto di ricercare residuati pellici con qualsiasi mezzo e su tutto il territorio comunale.

Einvenimenti casuali dovranno essere segnalati

 Λ]

- tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza.
- Art. 59 L'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento.
- Art. 60 Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale:
 - i funghi di qualsiasi specie e varietà;
 - i fion di qualsiasi specie e varietà;
 - i muschi e i licheni;
 - i suffruttici di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more);
 - chiocciole e rane.
- Art. 61 In conformità alla Legge Regionale n. 53/74, nessuna limitazione è posta all'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco regolati dalle presenti norme, da parte del proprietario del fondo e dal coltivatore diretto proprietario o affittuario con esclusione del conduttore di alpeggi temporanei.

 Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o di parti di esse.
- Art. 62 E' fatto divieto di utilizzare e raccogliere i prodotti del bosco e del pascolo di cui al presente regolamento qualora il proprietario del fondo ne interdisca la raccolta mediante idonea tabellazione dell'area secondo i tipi di cui al l'allegato "E".
- Art. 63 Eº fatto divieto di raccogliere tutte le specie di pian te elencate al titolo terzo, art. 7 della Legge Regiona le n. 53/74 e successive modifiche. La raccolta delle piante officinali deve essere effettuata ai sensi della legge 6/1/1932, n. 99 e successive modifiche ed integra zioni.
- Art. 64 Eº fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, salvo especita (116 la. 116.11

autorizzazione da parte dell'Ispettorato Forestale competente per soli scopi didattici e/o scientifici.

Art. 65 - La raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da qualle indicate come protette dalla Legge Regionale n. 53/74, dei suffruttici di sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva , è vietata sal vo autorizzazione della autorità competente e previa acquisizione del documento abilitante e dell'autorizzazione annuale secondo le modalità fissate dal presente regolamento e sentita la Commissione Consultiva in materia di tutela amoientale.

Art. 66 - La raccolta di prodotti del posco e del pascolo è consentita, nei limiti quantitativi, qualitativi, temporali e di luogo, fissati dalle presen ti norme, a chiunque risulti iscritto nell'Elen co del Cercatori istituito presso la Comunità Montana Altopiano dei Sette Comuni. Detta Comunità rilascia agli iscritti nel predetto elenco un documento che ne dimostra l'avvenuta iscrizione. Detto documento redatto secondo i tipi indicati nell'allegato "F", abilita all'esercizio della raccolta, è strettamente personale. Ha validità quinquennale ed è rinnovabile su ri chiesta degli interessati. Il rilascio o il rinnovo del documento abiltante comporta il versamento di una quota di Lire 1.000. L'autorizzazione per la raccolta è rilasciata an nualmente e vale per i prodotti indicati nello art. 60 del presente regolamento.

Art. 67 - L'autorizzazione comporta, oltre alla conoscenza e al rispetto di tutte le norme dettate dal presente regolamento, anche le seguenti quantità massime:

oni

;ti

ni,

), ,

... α

1

5

- funghi commestibili massimo kg. 4/giorno/persona;
- fiori consentiti max. 6 steli/giorno/persona;
- suffruttici di sottobosco max. \(\frac{1}{2}\) Kg./giorno/
 persona:

L'autorizzazione comporta la corresponsione di un rimborso spese (vigilanza, gestione) dell'importo di L. 30.000.=.

Tale importo sarà fissato di anno in anno dalla Giunta della Comunità Montana sentita la Commissione di cui all'art. 77 del presente regolamento.

- Art. 68 Il cittadino residente nei Comuni della Comunità Montana è esonerató dal versamento previsto dall'art. 67 del presente regolamento.*
- Art. 69 successivo art. 70, e la tessera ambiente è sostituita dalla carta d'identità valida personale o altro documento. Non sono infine soggetti alle limitazioni giornaliere e stagionali fissate dal presente regolamento.

--- ---- c appoint operation met territorio.

- Art. 70 Non è richiesta la preventiva iscrizione nell'elenco dei cercatori nel solo caso delle autorizzazioni giornaliere e mensili il cui rilascio comporta la corresponsione rispettivamente di 2.10.000 e di 2.50.000 a persona a titolo di rimborso delle spese di gestione e di gigilanza.

 Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.67 precedente.
- Art. 71 All'elenco dei Cercatori possono essere iscritti tutti coloro che ne facciano richiesta purchè ao biano compiuto il 14º anno di età.

 L'abilitazione alla ricerca qualora rilasciata al capofamiglia o a chi per esso ha validità anche per i figli al di sotto di anni 14 o tutelati nel qual caso questa circostanza apparirà sull'abili tazione e il titolare sarà responsabile delle

Art

Art

Art

Art

Ar

Ar.

er_

na;

di 'im-

la is-

ien_

ita

al-

cui al la dalla Non soagions-

dei iere ri-

Q 2 200

t. 57

i <u>o</u>

·l

violazioni al presente regolamento commesse dai figli o tutelati.

Al capofamiglia o a chi per esso saranno rilascia te gratuitamente attestazioni conformi ai tipi di cui all'allegato "F", che consentono ai propri figli tutelati di praticare la raccolta e che dovranno essere munite di apposita bollatura annuale in concomitanza alle autorizzazioni emes se a favore del genitore.

La mancata autorizzazione al genitore comporta la mancata autorizzazione dei figli o tutelati ad esercitare la raccolta di qualsiasi specie di prodotti del bosco e del pascolo non attinenti le colture agro-silvo-pastorali.

- Art. 72 L'autorizzazione alla raccolta è interdetta a gruppi e a comitive organizzate.
- Art. 73 E' vietata la raccolta dei funghi con rastrelli, uncini o altri mezzi manuali e meccanici che pos sono causare danno allo stato umico del terreno ovvero dell'ambiente.
- Art. 74 E' fatto divieto di distruggere i funghi non com mestivili e/o velenosi.
- Art. 75 Sarà disposto il collocamento di segnali regolamentari nei luoghi di sosta e lungo le vie di ac cesso consentito alle zone di raccolta, con l'in dicazione "Raccolta regolamentata di Funghi, Fio ri e Suffruttici".
- Art. 76 La raccolta delle specie elencate all'art. 60, previa abilitazione e autorizzazione, è consentila.
- esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 19,00 nei soli giorni di martedì, giovadì, sabato e domenica nel periodo 1º giugno 15 ottobre di ogni anno. Tempi, giorni e periodi consentti dal presente regolamento per la raccolta dei funghi e dei suffruttici del sottobosco possono essere variati con provvedimento del Presidente della Comunità Montana su parere vincolante del la Commissione di cui al successivo articolo. La raccolta dei funghi e dei suffruttici del sottobosco.

- 1 Presidente della Comunità Montana o un suo delegato;
- 2 Il Sindaco di ogni Comune o un suo delegato;
- 3 Il Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Vicenza o un suo delegato;
- 4 Il responsabile dell'ufficio amministrativo della Comunità Montana;
- 5 Il responsabile dell'ufficio agricoltura del la Comunità Montana;
- 6 Il responsabile della divisione urbanistica, pianificazione, lavori pubblici e trasporti della Comunità Montana;
- 7 Un rappresentante delle associazioni sindaca li agricole di categoria.

Funge da segretario un funzionario della Comunità Montana.

La Commissione esprime pareri in ordine all'applicazione del presente regolamento di Polizia Rurale e degli articoli in cui si fa esplicito riferimento; propone le modifiche che di volta in volta saranno necessarie anche in ordine alla rivalutazione delle quote da corrispondere per le applicazioni e le autorizzazioni nonchè per l'adegiamento a normative regionali e statali in materia.

Art. 78 - La Comunità Montana attraverso la propria organizzazione redige e aggiorna l'elenco dei cercatori; predispone gli atti concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione delle abilitazioni e delle autorizzazioni; tabella e conserva le tabellazioni per le zone di protezione naturale per le aree di ricerca controllata; introita le quote per il rilascio delle abilitazio ni e delle autorizzazioni; predispone gli atti per la ripartizione degli introiti predetti fra i Comuni sulla base dei criteri di seguito ficsati; diffonde la conoscenza del presente regolamento.

suo

;ato;

del-

ivo

del

.ca, 'ti

acg

ni-

;

la le a-

113

io, Art. 79 - Il Presidente della Comunità Montana è delegato all'emissione, al rinnovo, alla revoca, e sospen sione delle abilitazioni e delle autorizzazioni, nonchè di dare esecutività ai provvedimenti della Commissione consultiva di tutela dell'ambiente.

Art. 80 - I proventi del rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni nonchè del loro rinnovo saranno suddivise, anno per anno, fra gli 8 Comuni dell'Altopiano detratte le spese di funzionamento per la gestione delle risorse naturali e della Commissione consultiva di tutela dell'ambiente.

Art. 81 - Presso la Comunità Montana sarà istituito apposito capitolo di bilancio avente per titolo "Proventi della gestione delle risorse naturali dell'Altopiano" ed il corrispondente capitolo di spe sa a norma delle vigenti leggi in materia di finanza locale.

art. 82 - La quota residua dei proventi di cui all'art. 80 sarà suddivisa fra i Comuni proporzionalmente al l'estensione territoriale comunale di proprietà. Limitatamente al Comune di Rotzo la quota di spet tanza dovrà essere ripartita con il Consorzio di Rotzo-S. Pietro-Pedescala.

Art. 83 - La raccolta dei prodotti del posco e del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-sil-vo-pastorale ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco sentito il parere della Commissione consultiva per la tutela dell'ambiente per gravi motivi di ordine pub plico e per il verificarsi di situazioni che determinano o hanno determinato una eccessiva dimi nuzione delle specie soggette a raccolta.

CAPO 9º VIGILANZA E SANZIONI

Art. 84 - Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonchè degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, le Guardie e i Custodi Forestali dei Comuni e loro Consorzi, nonchè da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.1931, n. 773 e prestare giuramento avanti il Pretore.

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 10/5/76 n. 319;
Art. 85 R.D. 25/7/1904 n. 523; D.P.R. 10/9/1982 n. 915; R.D. 30/11/2)
n. 3267 modificato ed integrato con Legge 9/10/67 n. 950,
chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o
non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una pena
pecuniaria minima di L. 4.000 e massima di L. 1.000.000 ed
alla confisca amministrativa dei prodotti raccolti.

La recidiva comporta oltre all'applicazione del massimo della sanzione amministrativa, la revoca della abilitazione per un quinquennio e l'interdizione per detto periodo dalla raccolta dei prodotti autorizzati dal presente regolamento.

Le violazioni delle norme sono presunte quando:

a - nell'ambito di tutto il territorio amministra.

tivo del Comune chiunque è trovato in possesso della fauna, dei sottoprodotti del bosco e
del pascolo e della flora indicati nel presen
te regolamento in quantità superiore a quelle

consentite e senza la prescritta abilitazione e/o autorizzazione;

b - a formale intimazione, sia opposto rifiuto al la apertura, per i necessari controlli dei con tenitori portatili.

I controlli dei contenitori portatili possono essere esercitati dagli agenti incaricati all'osser vanza della presente Legge oltre che nelle zone di naturale diffusione della fauna, del sottoprodotti del bosco e della flora indicati nel presen te regolamento, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.

- Art. 86 Se la violazione è compiuta DA CHI è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita del l'autorità o incarico della direzione o vigilanza.
- Art. 87 Delle violazioni al presente regolamento deve essere dato apposito verbale.

 Copia di esso deve essere consegnata al trasgressore o alle persone indicate nell'art. 85 e, se
 ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto,
 sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a
 mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari), ovvero a mezzo di messo
 comunale.

Qualora non segua l'assolvimento della sanzione am ministrativa secondo la normativa di cui alla Leg ge 24.11.81, n. 689 entro 30 giorni dalla data di consegna o della notifica del verbale di accer tamento, il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cu ra fa notificazione al trasgressore nelle forme della citazione tramite un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura, o Messo comunale.

Copia del verbale sarà trasmessa al Sindaco e all'Ente o al Comando di appartenenza del Verbalizzante

reGiuorevigidi
zali
l As! la
. am-

ti i di re-

30/11/23 350, 50 e/o 85etena 0 ed

1 ca c-

ra se en le La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma indicata nella notificazione.

Art. 88 - Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento di Polizia Rurale saranno in troitate alla tesoreria comunale.

CAPO 10° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8g - Il presente regolamento di Polizia Rurale entra in vigore il giorno successivo all'approvazione, da parte del Comitato Regionale di Controllo, delle deliberazione di approvazione del presente regolamento e dopo che lo stesso è stato pubblica to all'albo pretorio di ogni Comune per la durata prevista dalla Legge.

Copia del presente regolamento è in visione negli Uffici Comunali e nella Comunità Montana nei gior ni e nelle ore in cui è ammesso il pubblico.

ta ieifi-

del no in e.

SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI Asiago - Conco - Enego - Foza - Gallio - Lusiana - Roana - Rotzo

LA RACCOLTA DEI FIORI - FUNGHI - SUFFRUTTICI

E

REGOLAMENTATA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Artt. 66 e 75 del Regolamento diPolizia Rurale approvato con delibera consiliare n. del

ntra .one,

ente blica urata

negli gior ALLEGATO: C

SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI Asiago - Conco - Enego - Foza - Gallio - Lusiana - Roana - Ro

ZONA DI PROTEZIONE NATURALISTICA

DIVIETO

RACCOLTA: FUNGHI - FIORI - SUFFRUTTICI - LEGNA

TRANSITO LIMITATO AI SENTIERI SEGNALATI

Art. 53 del Regolamento di Polizia_Rurale adottato con deliberato consiliare n. del

As.

Ar

ALLEGATO: D

SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI Asiago - Conco - Enego - Foza - Gallio - Lusiana - Roana - Rotzo

TRANSITO
LIMITATO AL SOLO SENTIERO SEGNALATO

Art. 53 del Regolamento di Polizia Rurale adottao con delibera Esm Eonsiliare n. del

delibe:

1a - Ro

SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI Asiago - Conco - Enego - Foza - Gallio - Lusiana - Roana - Ro

PROPRIETA' PRIVATA

DIVIETO

RACCOLTA: FUNGHI - FIORI - SUFFRUTTICI - LEGNA

Art. 62 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con delibi consiliare n. del

7,-

ALLEGATO: F

na - 3.

SPETTABLE REGIENZA DE SETTE COMUN.		
LUC KACEJZA	-c- 6	
E145 22 20		1

delibe

7 -

.